

"Verbale di accordo"

tra la Società ITnet S.r.l.

e

*le Organizzazioni Nazionali e Territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI
nelle persone che sottoscrivono,
presenti le RSU della sede di Ivrea, che sottoscrivono*

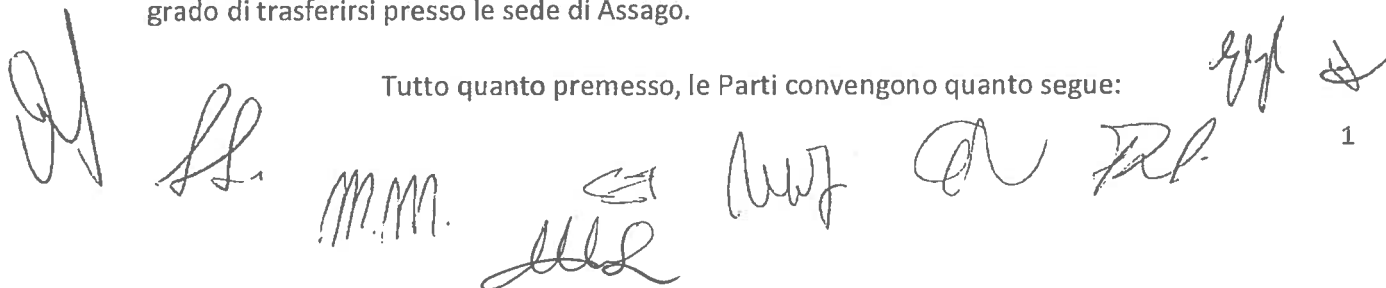
Premesso che

- Nell'incontro del 10/04/2015 tra la società ITnet S.r.l. e le Organizzazioni Nazionali e Territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI e le RSU della sede di Ivrea, è stata illustrata la situazione aziendale e la strategia per la quale si prevede di razionalizzare la presenza dell'azienda ITnet S.r.l. sul territorio e di contenere i costi dell'organizzazione, oltre che minimizzare la frammentazione geografica ed incrementare l'efficienza.
- Per queste ragioni la società ITnet S.r.l. ha comunicato la necessità di chiusura della sede di Ivrea ed il conseguente trasferimento collettivo di tutti i lavoratori ivi impiegati presso la sede di Assago;
- Con lettera datata 10/04/2015, per il tramite di Assolombarda, la società ITnet S.r.l. ha comunicato formalmente alle OO.SS. e alle RSU interessate il trasferimento collettivo del personale dalla sede di Ivrea alla sede di Assago ai sensi dell'art. 25 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- le OO.SS., a seguito di tale comunicazione, hanno richiesto un esame congiunto che ha avuto luogo in data odierna, 16/04/2015;

tutto ciò premesso, le Parti, dopo ampia discussione hanno raggiunto il seguente accordo:

- l'Azienda ha attualmente un'organizzazione frammentata sul territorio nazionale;
- s'inserisce in questo quadro un progetto di riorganizzazione interna mirato a garantire una migliore interdipendenza tra le aree aziendali, nonché più elevati livelli di efficienza ed efficacia, anche mediante l'accorpamento in area milanese delle attività attualmente insistenti presso l'unità locale di Ivrea;
- la focalizzazione sull'efficienza organizzativa ha l'obiettivo di rafforzare la competitività della società e di recuperare produttività anche tramite uno sviluppo delle competenze individuali;
- gli obiettivi della società ITnet S.r.l. prevedono, tra gli altri, di rinnovare fortemente e sviluppare, anche in base alle esigenze emergenti della clientela attuale e potenziale, le modalità di funzionamento e la qualità del servizio fornito dalla funzione Customer Care;
- la società ITnet S.r.l. ha riconfermato, in conseguenza della definitiva chiusura della sede operativa di Ivrea, la disponibilità al trasferimento di tutti i lavoratori, attualmente in forza ad Ivrea, presso le sede di Assago.
- le OO.SS. hanno richiesto alla società ITnet S.r.l. di attivare una procedura ex art. 4 e 24 legge 223/1991 per il licenziamento e conseguente messa in mobilità per il personale che non fosse in grado di trasferirsi presso le sede di Assago.

Tutto quanto premesso, le Parti convengono quanto segue:



- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) al personale verranno riconosciuti i seguenti trattamenti e condizioni:

- a) disponibilità massima di n. 2 (due) autovetture aziendali (e comunque in funzione del numero degli utilizzatori) per 12 mesi con partenza dalla attuale sede di Ivrea della società ITnet S.r.l.. Le Parti si incontreranno entro il mese di maggio 2016, su richiesta dei firmatari del presente Accordo, per valutare la situazione in essere a tale data.
In alternativa, l'Azienda garantirà n. 1 (una) autovettura aziendale, da massimo 7 posti, per la durata di 18 mesi.
- b) disponibilità, per un numero massimo di 2 (due) persone, al rimborso del costo del treno per raggiungere Milano per 12 mesi, per un massimo di euro 300,00 (trecento/00) mensili. L'Azienda è altresì disponibile alla rateizzazione in busta paga per 12 mesi del costo dell'abbonamento annuale (che rimane a carico del lavoratore) al trasporto pubblico milanese (ATM).

Il personale entro il 22/04/2015 dovrà comunicare formalmente per iscritto l'adesione a quanto previsto ai punti a) o b) che sono da considerarsi alternativi.

- 3) La Società, aderendo alla richiesta delle OO.SS. e della RSU, si rende disponibile all'apertura di una procedura ex artt. 4 e 24 legge 223/1991 per il licenziamento e conseguente messa in mobilità del personale che, non volendo trasferirsi presso la sede di Assago, verrà licenziato con decorrenza 31 maggio 2015, secondo condizioni e modalità di seguito definite.
- 4) Le Parti, in considerazione della definitiva chiusura della sede di Ivrea, convengono che il personale della sede che non aderirà entro il 22/04/2015 al trasferimento presso la sede di Assago verrà licenziato e, pertanto, convengono che l'unico criterio per l'individuazione dei lavoratori con i quali verrà risolto il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della legge 223/1991, sia quello dell'appartenenza alla sede di Ivrea, nonché della decisione individuale del lavoratore di non trasferirsi presso la sede di Assago.
- 5) La società ITnet S.r.l. erogherà ai lavoratori licenziati, che non aderiranno entro il 22/04/2015 al trasferimento presso la sede di Assago, un incentivo all'esodo pari a 13 (tredici) mensilità lorde di cui euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di transazione generale e novativa. Per mensilità lorda (ovvero, retribuzione mensile lorda) percepita dal lavoratore, si intende la sommatoria dei soli elementi retributivi mensili: minimo contrattuale, contingenza, EDR, scatti di anzianità, eventuale superminimo (assorbibile e/o non assorbibile).
- 6) Le Parti concordano che, i lavoratori che avranno aderito al trasferimento ad Assago potranno comunque esercitare l'opzione di aderire alla mobilità entro la data tassativa del 30/06/2015. A tali lavoratori l'Azienda erogherà un incentivo all'esodo pari a 4 (quattro) mensilità lorde di cui euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di transazione generale e novativa. Per mensilità lorda (ovvero, retribuzione mensile lorda) percepita dal lavoratore, si intende la sommatoria dei soli elementi retributivi mensili: minimo contrattuale, contingenza, EDR, scatti di anzianità, eventuale superminimo (assorbibile e/o non assorbibile).
- 7) In aggiunta agli incentivi come sopra specificati, l'Azienda riconoscerà, anche in deroga all'accordo del 26 maggio 2014, in tema di Premio di Risultato, l'importo lordo di € 1.100,00 (millecento/00) sempre a titolo di incentivo all'esodo, anche per i lavoratori non in forza alla data di erogazione del premio stesso.
- 8) L'erogazione di detti importi avverrà, entro 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede protetta, ai sensi degli



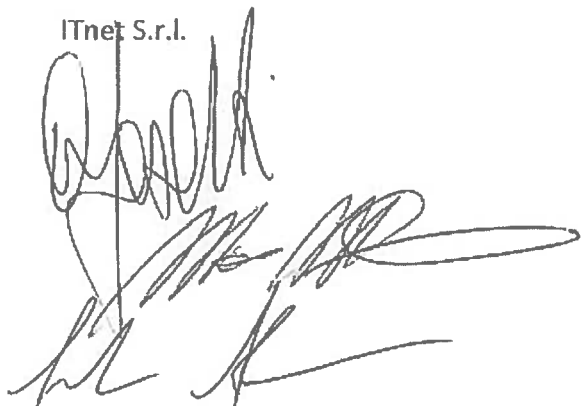
artt. 410 e 411 c.p.c., contenente la non opposizione al licenziamento e ampie rinunzie relative al pregresso rapporto di lavoro.

- 9) La Società si impegna ad erogare, per i lavoratori che verranno licenziati, un servizio di outplacement per 12 mesi, che sarà attivato entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro, con primaria società di mercato.
- 10) Tenuto conto di quanto pattuito nel presente verbale di accordo, le Parti convengono e s'impegnano, sin d'ora, ad esperire entro il 15 maggio 2015 la procedura ex art. 4 e 24 legge 223/1991.
- 11) Tutte le somme sopra riportate devono intendersi omnicomprensive di ogni incidenza su qualsivoglia istituto diretto, indiretto e differito sui quali, pertanto, non produrranno alcun effetto. Le Parti convengono, altresì, che tali somme non risulteranno utili alla maturazione del TFR.

Milano, 16 aprile 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

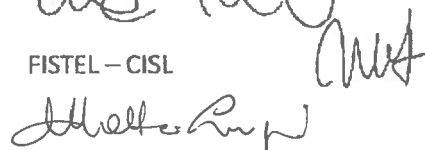
ITnet S.r.l.



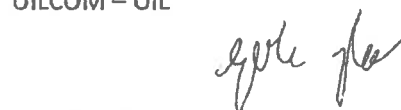
SLC - CGIL



FISTEL - CISL



UILCOM - UIL



UGL TELECOMUNICAZIONI



RSU ITnet

